

DELIBERAZIONE n. 8

allegata al VERBALE n. 79 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'11.12.2025

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* – determinazioni conseguenti.

Sono presenti i Signori:

Il Presidente Prof. Rocco Domenico Alfonso BELLANTONE

I Componenti Dott.ssa Maria Luisa SCATTONI in teleconferenza

Prof. Luca BRUNESE in teleconferenza

Prof. Claudio BORGHI in presenza

Dott. Luigi Genesio ICARDI in presenza

Partecipano alla seduta, per il Collegio dei Revisori dei Conti:

il Dott. Michele De Chirico – componente – in teleconferenza; la Dott.ssa Angela Affinito – componente – in teleconferenza.

Il Dott. Matteo Petrella – Presidente – è assente giustificato.

Partecipa, in teleconferenza, il Consigliere della Corte dei Conti Dott.ssa Adriana LA PORTA, Delegato titolare ex art.12 L. 21.3.1958 n. 259.

Partecipano, inoltre con funzione consultiva:

- il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell'ISS *in presenza*;

- la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS *in presenza*

- la Dott.ssa Claudia MASTROCOLA, Direttore Centrale degli Affari generali dell'ISS *in presenza*;

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Daniela FELICI, Dirigente Amministrativo II fascia, *in presenza*

– Relatore: IL PRESIDENTE.

Il Relatore introduce l'argomento e cede la parola ai due Direttori Centrali, Dott.ssa Mastrocola e Dott.ssa Martocchia, invitandoli a relazionare sull'argomento.

Preliminarmente, viene rappresentato che, con disposizione Commissariale n. 24 del 29.12.2023, l'ISS aveva deliberato la messa in liquidazione della propria quota di partecipazione nel Consorzio "Collezione nazionale di composti chimici e centro screening s.c.a.r.l." (CNCCS) a causa della mancata osservanza, da parte del predetto Consorzio, del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016.

Il citato disposto normativo, nell'ambito di un processo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevede che *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

Tra i presupposti legittimanti il piano di razionalizzazione/dismissione è indicato, ai sensi del richiamato art. 20, comma 2, lett. b), il caso di società che *"risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"*.

Nel caso in esame, tenuto conto che il Consorzio aveva un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, questo Ente, a mezzo della disposizione Commissariale innanzi citata, aveva deciso di procedere alla liquidazione della propria quota di partecipazione.

L'art. 11 dello Statuto del Consorzio stabilisce che il recesso di un socio debba essere comunicato entro il 30 settembre dell'anno solare affinché possa avere effetto dal 31 dicembre del medesimo anno in cui viene comunicato e che, nel caso in cui la dichiarazione di recesso venga comunicata dopo il 30 settembre, il medesimo dispiega i propri effetti dal 31 dicembre dell'anno successivo.

Nella fattispecie in esame, la volontà di recesso da parte dell'ISS è stata comunicata oltre la data del 30 settembre 2023, di conseguenza l'eventuale effetto revocatorio si sarebbe dovuto dispiegare a far data dal 31 dicembre 2024.

In considerazione del fatto che il Consorzio non ha mai posto in liquidazione la quota di partecipazione dell'ISS e che, il recesso, pur formalizzato con delibera n. 13 del 24.10.2024, tenuto conto dei principi civilistici e dell'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Tribunale di Napoli, 11 marzo 2015; Tribunale di Torino, 17 marzo 2022; Tribunale di Milano, 10 luglio 2023), non determina *ex sé* la cessazione dello status di socio del recedente sino al perfezionamento della liquidazione della quota societaria, questo Consiglio, in ragione anche delle mutate condizioni oggettive che avevano costituito il presupposto del recesso dell'ISS, atteso che il CNCCS ha provveduto all'assunzione di dipendenti facendo venir meno la criticità di cui al citato art. 20, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016, ha riconsiderato la propria posizione.

Alla luce di ciò, dovendo il Consiglio procedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, dato atto che l'ISS non ha perso lo status di socio del Consorzio, analizzata la scheda di rilevazione per la revisione periodica di partecipazioni detenute al

31.12.2024 messa a disposizione dal MEF, dalla quale emerge che il numero degli amministratori è inferiore a quello dei dipendenti del Consorzio, si ravvisa il superiore interesse pubblico al mantenimento della quota di partecipazione e che non sussistono impedimenti di natura amministrativo-contabile.

Tanto premesso, il Relatore invita il Consiglio ad esprimere le proprie considerazioni in merito all'attuale mantenimento della partecipazione societaria dell'ISS nel Consorzio "CNCCS".

IL CONSIGLIO

- Vista la documentazione;
- Udito il Relatore;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All'unanimità

D E L I B E R A

il mantenimento della partecipazione societaria dell'ISS nel Consorzio "CNCCS", per poter procedere agli adempimenti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE